

N. 2602

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO,
THALER AUSSERHOFER e RONCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

Modifica dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
in tema di autenticazione delle sottoscrizioni

ONOREVOLI SENATORI. - È noto come il nostro sistema economico sia imperniato in misura preponderante sulla piccola e media impresa. È un patrimonio di circa tre milioni di imprese, secondo l'ultimo rilevamento ISTAT, che è il principale creatore potenziale di occupazione sia in periodi di crescita che di recessione. Ma il successo di queste imprese, e quindi anche la possibilità di incrementare i livelli occupazionali, dipende non solo dalle singole capacità imprenditoriali e dagli assetti organizzativi e gestionali che esse hanno assunto, ma anche e in misura crescente dal «sistema-Paese» di cui sono parte!

Ma cosa deve intendersi per «sistema-Paese»? È il contesto che è in grado di offrire all'impresa un'insieme di risorse, servizi, e condizioni politico-istituzionali da coinvolgere o utilizzare nei processi produttivi e commerciali.

In questo ambito certamente assumono rilievo per generare vantaggi competitivi per l'impresa italiana (o al contrario per generare svantaggi) la stabilità politica, la certezza e l'adeguatezza del sistema normativo, l'efficienza della pubblica amministrazione, il livello dell'istruzione, il grado di legalità o di illegalità diffuso nel nostro Paese, la qualità dei servizi essenziali resi ai cittadini, la pressione del prelievo pubblico.

Molte volte si è accennato all'elevata pressione fiscale come fattore frenante lo sviluppo dell'impresa. Dobbiamo tuttavia avere ben presente come siano possibili interventi normativi che, pur non incidendo in alcun modo sulle entrate statali, ugualmente si traducono in un alleggerimento dei costi per l'impresa, e quindi in una sua accresciuta competitività, in una sua migliorata capacità di creare posti di lavoro.

Gli interventi di semplificazione tributaria si muovono in questa direzione, ma anche spostandosi sul piano del diritto dell'impresa molto può e deve essere fatto! Gravosi e non di rado inutili formalismi incombono ogni giorno nella vita dell'impresa con modalità onerose che hanno un sapore di altri tempi e che si concretizzano puntualmente in maggiori costi per le imprese. Mi riferisco in particolare all'obbligo di autenticazione sancito a carico dei 3 milioni di imprese italiane (imprese individuali e società) praticamente per ogni atto di un certo rilievo della loro vita.

All'articolo 2703 del codice civile riguardante la sottoscrizione autenticata, inserito nella sezione II del capo I intitolata «Della scrittura privata», si legge al primo comma che «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Al secondo comma si precisa che «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive». Inespugnabilmente la lungimirante previsione degli estensori del codice civile contenuta nell'ultimo periodo del primo comma della norma sopraindicata «o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» è rimasta inattuata con la conseguenza negativa che la competenza ad autenticare gli atti dei tre milioni di imprese italiane è di fatto attribuita in via esclusiva ai circa 4500 notai, il cui ordinamento professionale è stato istituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 83. Quindi tre milioni di imprese che possono effettuare anche decine o centinaia di atti in un anno sono costrette a percorrere senza possibilità di scelta il vicolo angusto e oneroso costituito dai

circa 4500 notai ubicati secondo stime in non più di 800 comuni (su 8104) in Italia. Appare evidente l'incongruenza, che si concretizza per le imprese in costi apprezzabili in termini di tempo (per i trasferimenti poiché non di rado la distanza da percorrere per raggiungere il notaio più vicino è di decine di chilometri e perchè l'atto non si può fare subito perchè bisogna prendere appuntamento) e con un conseguente onere più elevato.

La modifica dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in tema di autenticazione delle sottoscrizioni, ora sottoposta al vostro esame è una prima, concreta risposta all'ormai inderogabile necessità di dare contenuto alla disposizione inattuata dell'articolo 2703 del codice civile, affiancando realmente alla competenza del notaio la competenza di un «altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» per autenticare talune scritture private dell'impresa.

L'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al primo comma individua i soggetti abilitati ad autenticare la sottoscrizione del cittadino apposta sulle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione che sono «il funzionario competente a ricevere la documentazione, o un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o altro pubblico funzionario incaricato dal sindaco». Il secondo comma precisa che «l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive» utilizzando, come si vede, termini quasi identici a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile. I commi terzo e quarto del medesimo articolo 20 spiegano le modalità con cui effettuare l'identificazione della persona che sottoscrive e l'autenticazione. Con l'aggiunta del quinto comma si prevede che l'autenticazione delle firme venga operata anche da altro pubblico funzionario incaricato dal sindaco per gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e

2562 del codice civile, con l'efficacia prevista dall'articolo 2703 del codice civile. Come è noto gli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile disciplinano rispettivamente la costituzione della società in nome collettivo, il trasferimento delle quote sociali di società a responsabilità limitata, il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, l'usufrutto dell'azienda e l'affitto dell'azienda. In tal modo la competenza ad autenticare questa significativa categoria di atti di impresa, attualmente propria solo del notaio, viene estesa anche ad altro pubblico funzionario incaricato dal sindaco dando così un contenuto concreto all'inattuata ultima parte del primo comma dell'articolo 2703 del codice civile e risolvendo positivamente il problema dei costi per l'impresa di questa significativa categoria di atti.

Ma con tale innovazione lo stesso ente cui appartiene il pubblico funzionario autenticante incaricato dal sindaco potrà ricavare risorse in misura ben superiori a quelle necessarie per effettuare il suddetto servizio di autenticazione già da tempo svolto, come tutti sanno, per altre categorie di atti.

È stato inoltre considerato come in connessione alla conclusione degli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile possano insorgere degli obblighi tributari e procedurali (presentazione dell'atto per la registrazione, quantificazione, versamento del tributo dovuto, eccetera). Certamente per tali oneri, non volendo in alcun modo gravare sull'ente cui appartiene il pubblico funzionario autenticante e in coerenza con lo spirito della proposta, si è pensato di attribuire tali adempimenti ad un professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati e procuratori quale responsabile d'atto. Con l'aggiunta del sesto comma spetterà così al professionista controfirmatario dell'atto adempiere a tutti gli obblighi tributari e procedurali insorgenti in sostituzione dei soggetti di cui

al quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È inoltre da osservare come in connessione alla conclusione degli atti di cui agli articoli 2556 e 2479 del codice civile insorge, oltre agli eventuali obblighi tributari, anche l'obbligo delle comunicazioni formali al questore previste dall'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché l'obbligo di depositare gli atti in questione presso il competente ufficio del registro delle imprese ai sensi degli articoli 2479, quarto comma, e 2556, secondo comma. La comunicazione formale al questore di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, si rende necessaria in quanto gli atti in esame potrebbero dissimulare il trasferimento fraudolento di valori che è sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, concernente le modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Anche per tali comunicazioni e adempimenti sarà obbligato, ai sensi del nuovo comma, non già il pubblico funzionario autenticante l'atto incaricato dal sindaco, bensì il professionista controfirmatario dell'atto individuato al precedente comma.

Il comma 2 del disegno di legge contiene infine un'integrazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1991, n. 102, che reca le disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Difatti con il trasferimento delle quote sociali di società a responsabilità limitata, disciplinato

dall'articolo 2479 del codice civile, possono prodursi delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 102 del 1991. Ora a seguito della modifica proposta con l'introduzione del quinto comma all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, competente ad autenticare gli atti di trasferimento delle quote sociali di società a responsabilità limitata disciplinati dall'articolo 2479 del codice civile diverrebbe anche il pubblico funzionario autenticante l'atto incaricato dal sindaco: è quindi necessario, per un'evidente ragione di organicità, integrare il comma 1 menzionandolo.

In conclusione con la modifica dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si risponde concretamente ad una sentita esigenza dell'impresa che risolvendosi in uno snellimento degli adempimenti formali connessi all'effettuazione di taluni atti determina un'attenuazione dei costi relativi con i conseguenti benefici sul piano delle capacità concorrenziali e di un possibile incremento occupazionale. Nel contempo si segna una strada innovativa e importante per contribuire ad accrescere l'autonomia finanziaria soprattutto degli enti locali utilizzando meglio tutte quelle risorse professionali in essi già presenti, e ciò senza che vi sia alcuna conseguenza negativa sul prelievo pubblico perchè l'iniziativa è a costo zero per le finanze dello Stato, nel pieno rispetto della vigente normativa. È anzi importante evidenziare i vantaggi per l'erario che tale soluzione comporterebbe, in quanto potrà essere previsto un corrispettivo a favore del comune per gli atti ivi autenticati (per un importo complessivamente stimabile in mille miliardi di lire).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703 del medesimo codice.

Qualora gli atti del precedente comma comportino degli obblighi tributari l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Detto professionista deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonchè agli adempimenti di cui all'articoli 1, comma 2, 6 e 7 della medesima legge».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «, i soggetti di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,».

